

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- gli articoli 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp);
- l'articolo 102 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEp);
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare);
- la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan);

vista la risoluzione governativa n. 6941 del 18 dicembre 2020 con la quale sono stati aggiornati i provvedimenti cantonali per limitare la diffusione del COVID-19, con validità fino al 22 gennaio 2021;

preso atto della revisione dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare adottata il 13 gennaio 2021 dal Consiglio federale che impone un adeguamento della citata risoluzione;

rilevata la necessità di intervenire con misure più stringenti sul piano cantonale;

sentito il Medico cantonale,

risolve:

1. Restano consentite le assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le riunioni di commissioni e gruppi politici nell'ambito dell'attività degli organi legislativi, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme come da disposizioni federali.

Le celebrazioni religiose, i funerali e i matrimoni sono consentiti con una partecipazione limitata a 30 persone. Nel computo del numero massimo di 30 persone non sono conteggiate quelle che partecipano alla manifestazione nell'ambito della loro attività professionale e quelle che collaborano al suo svolgimento.

2. Si precisa inoltre che nell'ambito delle chiusure federali decretate il 18 dicembre 2020, e confermate il 13 gennaio 2021, devono rimanere chiusi anche i locali erotici e gli altri locali notturni. È inoltre vietato l'esercizio della prostituzione sull'intero territorio cantonale.
3. Ai gestori di strutture accessibili al pubblico, segnatamente ai responsabili di negozi e centri commerciali che possono restare aperti ai sensi dell'art. 5e cpv 2 dell'Ordinanza

COVID-19 situazione particolare, è ribadito l'obbligo di rispettare le prescrizioni relative ai piani di protezione, segnatamente i limiti di accesso della clientela in funzione della superficie, evitando altresì assembramenti all'interno della struttura.

4. In aggiunta ai contesti in cui è obbligatorio per disposizioni federali, l'uso della mascherina facciale rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti a una medesima economia domestica.
5. Alle persone particolarmente a rischio per età o patologie pregresse è vivamente raccomandato di limitare la frequentazione di strutture accessibili al pubblico e luoghi pubblici con elevata concentrazione di persone, in particolare concentrando l'accesso ai negozi di generi alimentari nella fascia oraria mattutina fino alle ore 10.00 per acquisti che non vengono fatti tramite i servizi comunali o le consegne a domicilio.
6. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
7. La *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch) rimane il canale a cui rivolgersi in caso di questioni concernenti le disposizioni federali e cantonali sul tema del coronavirus.
8. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
9. La presente risoluzione entra in vigore il 18 gennaio 2021 alle ore 00.00, a quel momento annulla e sostituisce la risoluzione n. 6941 del 18 dicembre 2020 e ha effetto fino al 28 febbraio 2021. La risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
10. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
11. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Presidente del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

po.

